

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI TADASUNI (OR) ED IL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU

(OR) PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO FINANZIARIO

MEDIANTE L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART.14

DEL CCNL EE.LL. 22.01.2004 ED ART. 30 DEL D.LGS. 18-08-2000 N. 267. ----

L'anno *Duemiladiciotto*, addì _____ del mese di *marzo*, tra: -----

1) - IL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU, rappresentato dal Sig. Claudio

Palmas - Sindaco pro-tempore, nato a Villanova Truschedu il 09-04-1951 - (C.F. Ente

80000650954), il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta

e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____,

esecutiva ai sensi di legge;-----

2) - IL COMUNE DI TADASUNI, rappresentata dal Sig. Mauro Porcu - Sindaco pro-

tempore, nato a Ghilarza il _____ - (C.F. Ente 00074760950), il quale dichiara di

agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in esecuzione della

deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di

legge;-----

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Tadasuni ha la necessità di procedere all'assegnazione di personale

competente al Servizio Finanziario e Tributario - Gestione del personale (giuridica e

contabile), in virtù della struttura organizzativa dell'Ente, mediante l'utilizzo delle

convenzioni tra Enti, quale strumento funzionale atto a garantire il regolare

funzionamento della medesima struttura;-----

- l'art. 14, primo comma, del C.C.N.L. personale comparto regioni e autonomie locali

per il quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto in data 22 gennaio 2004, dispone

quanto segue: "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di

conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione";-----

- l'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.-----

- il Comune di Tadasuni ha richiesto, ai sensi della disposizione, di cui sopra, di poter utilizzare, come da convenzione in essere, per una parte del tempo lavorativo contrattualmente previsto, il Rag. Franco Vellio Melas, dipendente del Comune di Villanova Truschedu, inquadrato in categoria D, posizione economica D6, con profilo professionale Istruttore Direttivo - Area Finanziaria - Titolare di posizione organizzativa nell'ambito del Servizio Finanziario e Tributario, al quale poter assegnare le competenze di Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario del medesimo comune; -----

- il Comune di Villanova Truschedu ha manifestato il proprio assenso all'utilizzo richiesto come da convenzione in essere; -----

- il dipendente interessato ha manifestato la disponibilità all'utilizzo di che trattasi;

- la soluzione prospettata risulta compatibile con le esigenze del Comune di

	Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 08/03/2018	
	Villanova Truschedu, in quanto il servizio presso il Comune di Tadasuni avverrà nel	
	rispetto della normativa vigente anche in materia di orario di lavoro; -----	
	- la sottoscrizione della presente convenzione viene effettuata nel rispetto del	
	principio generale di riduzione ed ottimizzazione della spesa del personale a carico	
	della finanza pubblica; -----	
	<i>Tutto ciò premesso e considerato</i>	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 - Premessa	
	La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. -----	
	Art. 2 - Oggetto e finalità	
	La presente convenzione disciplina l'utilizzo temporaneo del Rag. Franco Vellio	
	Melas, dipendente di ruolo presso il comune di Villanova Truschedu, inquadrato nel	
	profilo professionale di Istruttore Direttivo nell'Area Finanziaria – Categoria D	
	posizione economica D.6, del vigente CCNL e titolare della posizione organizzativa,	
	da parte del Comune di Tadasuni, ai sensi dell'art. 14 del CCNL Comparto Regioni	
	Enti Locali, sottoscritto il 22.01.2004. Tale utilizzo è finalizzato allo svolgimento da	
	parte del Comune di Tadasuni delle proprie attività istituzionali secondo le modalità	
	organizzative in essere. Il dipendente farà capo e riferimento, per le funzioni svolte e	
	le responsabilità acquisite, singolarmente a ciascuna delle due Amministrazioni,	
	previi accordi tra le stesse. L'utilizzo del personale in base alla presente convenzione	
	avviene anche con il formale consenso da parte del lavoratore interessato, mediante	
	sottoscrizione della presente convenzione. -----	
	Art. 3 - Tempo di lavoro in assegnazione	
	Per tutta la durata della convenzione il Rag. Franco Vellio Melas presterà servizio	
	presso il Comune di Villanova Truschedu per n. 24 ore settimanali (pari a 24/36	
	3	

	<p>Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 08/03/2018</p>	
	dell'orario di lavoro), mentre, per le restanti n. 12 ore settimanali (pari a 12/36	
	dell'orario di lavoro) presterà servizio presso il Comune di Tadasuni.	
	Le Amministrazioni di Villanova Truschedu e Tadasuni, in relazione ai rispettivi	
	regolamenti ed assetti organizzativi, determineranno in maniera autonoma le	
	funzioni da attribuirsi al dipendente. Al Rag. Franco Vellio Melas verrà assegnata dal	
	Comune di Tadasuni la titolarità della posizione organizzativa del Servizio Gestione	
	Finanziaria e Tributaria, in conformità alla disciplina prevista dai vigenti CC.CC.N.L.	
	e dal relativo ordinamento professionale, nonché ai criteri definiti nel Regolamento	
	sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. L'attribuzione della posizione	
	organizzativa sarà di competenza dell'organo preposto da ciascun Comune, con	
	l'emissione di appositi e distinti atti di nomina ed importi, nel rispetto di quanto	
	stabilito dall'art. 14, comma 5 C.C.N.L. di cui all'art. 2. Sarà compito delle due	
	Amministrazioni determinare le concrete modalità di svolgimento delle funzioni	
	(giornate di presenza del dipendente nei rispettivi Comuni, orario di lavoro ed ogni	
	altra decisione di carattere gestionale e strumentale ritenuta necessaria per il buon	
	esito della convenzione). Il dipendente dovrà assicurare la propria presenza	
	ordinaria presso gli uffici dei singoli Comuni in conformità alle modalità che	
	verranno all'uopo condivise; in caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle	
	necessità obiettive di ciascuno degli enti interessati, anche al fine di garantire il	
	regolare funzionamento delle attività finanziarie, contabili e tributarie dei singoli	
	Comuni. Il tempo utilizzato per il raggiungimento da Villanova Truschedu a	
	Tadasuni e viceversa è considerato a tutti gli effetti lavorativo.-----	
	Art. 4 - Estensione tempo di lavoro	
	Ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 (Finanziaria 2005), il quale	
	dispone: <i>"i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività</i>	
	4	

	Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 08/03/2018	
	<i>lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato</i>	
	<i>dall'Amministrazione Comunale di appartenenza" e dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs.</i>	
	<i>n. 267/2000, il quale dispone: "Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo</i>	
	<i>parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I</i>	
	<i>dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di</i>	
	<i>appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti", è autorizzato, con la</i>	
	stipulazione della presente convenzione, l'utilizzo del lavoratore all'estensione	
	dell'orario di lavoro presso il Comune di Tadasuni, ai sensi del citato art.1 comma	
	557 della L. n. 311/2004, nei limiti dei vincoli definiti dal D. Lgs. n. 66/2003, in	
	materia di orario di lavoro, ossia il rapporto di lavoro non potrà avere durata	
	superiore a n. 48 ore settimanali complessive, come previsto dal citato decreto quale	
	tetto massimo di ore di lavoro settimanali. -----	
	Art. 5 - Durata della convenzione	
	La presente convenzione decorre dalla data di stipulazione della stessa ed è valida	
	per n. 3 (tre) anni. La stessa cesserà automaticamente, salvo proroga da stabilirsi	
	mediante adozione di apposito atto deliberativo dell'organo competente dei	
	rispettivi enti, alla scadenza del termine fissato, senza l'obbligo di preavviso.	
	Entrambi gli Enti possono recedere in via anticipata dalla presente convenzione, con	
	un preavviso di almeno 30 giorni, mediante comunicazione scritta. -----	
	Art. 6 - Gestione giuridica e rilevazione delle presenze	
	Per l'intera durata dell'utilizzo a tempo parziale presso il Comune di Tadasuni: -----	
	- la gestione giuridica del dipendente resta assegnata al Comune di Villanova	
	Truschedu che risulta l'unico datore di lavoro del dipendente; -----	
	- la gestione complessiva delle presenze del dipendente interessato continuerà a far	
	capo al Comune di Villanova Truschedu. -----	
	5	

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 08/03/2018

Il Comune di Tadasuni provvederà a trasmettere, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento, il prospetto mensile da cui risultano le timbrature di presenza giornaliera, in entrata ed in uscita, del suddetto dipendente. -----

ART. 7 - Ferie e Malattia

Le ferie, i permessi e gli altri congedi sono concessi ed autorizzati direttamente dal Comune di Villanova Truschedu che acquisirà preventivamente la richiesta relativa a ferie e permessi, maturati ed autorizzati dal Comune di Tadasuni, relativamente ai giorni di servizio prestati presso quest'ultimo. Al Comune di Villanova Truschedu spetterà la gestione del monte ferie annuo e di tutti i diritti, contrattualmente previsti, spettanti al dipendente. La comunicazione relativa all'assenza per malattia, così come la presentazione della relativa certificazione medica, dovrà essere effettuata presso il Comune di Villanova Truschedu, anche nel caso in cui l'assenza sia riferita ai giorni lavorativi da svolgersi presso il Comune di Tadasuni. Le parti si impegnano a garantire tempestivamente le informazioni di reciproco interesse relative alla gestione del rapporto che si intende istituire con la presente convenzione. -----

Art. 8 - Oneri della convenzione

I rapporti finanziari tra gli enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri, con riferimento alle diverse mansioni e responsabilità attribuite da ciascuna amministrazione. Gli oneri verranno ripartiti in ragione di 24/36mi per il Comune di Villanova Truschedu e di 12/36mi per il Comune di Tadasuni, fatta eccezione per le spese derivanti da indennità di posizione e di risultato che verranno imputate interamente ai singoli Comuni che ne hanno disposto l'attribuzione, stante la correlazione di detti emolumenti a responsabilità ed obiettivi gestionali specifici e dalle spese su l'eventuale utilizzo del dipendente per

estensione lavorativa ai sensi dell'art. 1 comma 557 delle L. n. 311/2004. Per tutta la durata della convenzione la titolarità degli atti inerenti la gestione economica del rapporto di lavoro restano in capo al Comune di Villanova Truschedu, anche per quanto riguarda l'applicazione della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali. Il Comune di Tadasuni si impegna a rimborsare al Comune di Villanova Truschedu il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal CCNL in godimento al rag. Franco Vellio Melas, oltre agli oneri riflessi ed IRAP, relativi al periodo di validità della presente convenzione ed in proporzione all'effettiva assegnazione del dipendente. La rendicontazione delle somme dovute sarà comunicata con cadenza semestrale dal Comune di Villanova Truschedu ed il Comune di Tadasuni provvederà al rimborso delle somme dovute entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. L'indennità di posizione spettante al Rag. Melas sarà determinata autonomamente dai singoli Comuni convenzionati, che se ne faranno conseguentemente carico, in relazione alle specifiche responsabilità e funzioni attribuite allo stesso dagli Enti interessati e, comunque, da calcolarsi sulla misura massima prevista dal vigente CCNL per i servizi in convenzione, come indicato al precedente art. 3. La retribuzione di risultato potrà variare, a seconda dei risultati raggiunti, da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione determinata in ciascun ente. Ogni ente provvedere all'autonoma attribuzione di tale retribuzione, facendosi carico della correlata spesa. -----

ART. 9 - Rimborso spese viaggi, mensa e incentivi

Al dipendente spettano, altresì, i rimborsi per le spese di trasferta da Villanova Truschedu/Tadasuni e ritorno; detti oneri saranno ad intero carico del Comune di Tadasuni e verranno quantificati in base alla tariffa di 1/5 del prezzo della benzina

verde rilevato all'inizio di ciascun trimestre solare. Il rimborso al dipendente ha luogo con cadenza trimestrale in funzione degli accessi al Comune di Tadasuni complessivamente rilevati. I Comuni di Villanova Truschedu e di Tadasuni s'impegnano a garantire al dipendente la fruizione del servizio mensa o in alternativa i buoni-mensa, in conformità alle modalità in uso presso le singole amministrazioni. Il relativo onere a carico del datore di lavoro s'intenderà attribuito al Comune di effettiva presenza nel giorno di fruizione del servizio. Eventuali somme dovute al dipendente per incentivi, compensi, o altro previsti o disciplinati da particolari norme, saranno a carico del Comune presso il quale la prestazione oggetto di remunerazione è stata resa. -----

ART. 10 - Risoluzione

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi: -----

● per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro; -----

● per scadenza della presente convenzione; -----

● per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;

● recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati o del dipendente; -----

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate

all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 30 giorni solari, fatte

salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi. -----

Art. 11 - Controversie

Ogni controversia tra i Comuni di Villanova Truschedu e Tadasuni, derivante

dall'interpretazione e/o esecuzione della stessa, viene rimessa ai Sindaci, previo

parere delle rispettive Giunte, se ritenuto necessario dagli stessi, fatti salvi gli atti

dovuti a tutela dei due Enti. -----

Art. 12 - Rinvio

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 08/03/2018

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, ove richiesto, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi Comuni. Si fa, inoltre, espresso rinvio alla normativa vigente in materia. -----

Art. 13 - Disposizioni e norme finali

La presente convenzione viene redatta in esenzione da imposta di bollo (Allegato "B" al D.P.R. 642/1972 – articolo 16 *"Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati"*). L'eventuale spesa di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali. Qualora esigenze funzionali od operative rendessero necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riguardo al soggetto individuato, al tempo di lavoro, alla modalità di utilizzo e ai rapporti finanziari, le Amministrazioni provvederanno all'approvazione delle modifiche opportunamente concordate, attraverso le stesse modalità di approvazione. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 24.04.1986, n. 131 ed è sottoscritta mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, lett. s del D.Lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione Digitale. La conservazione dell'originale sottoscritta, avverrà a cura di tutti e due comuni. ---

1. Comune di Tadasuni - Il Sindaco

2. Comune di Villanova Truschedu - Il Sindaco

Per presa visione e consenso:

3. Il dipendente - Rag. Franco Vellio Melas